



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

AREA AMMINISTRATIVA, DEMOGRAFICO E AFFARI GENERALI

COPIA

Determina n. 310Gen.– 60part. del 29-12-2021

Oggetto: *UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE A SCAVALCO D'ECCEDEZZA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 - INCARICO IN REGIME DI LAVORO SUBORDINATO ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI OFFANENGO, SIG.RA MAGGI ANNICA (deliberazione GC n.124 del 29.12.2021)*

CIG:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la delibera GC n. 124 del 29.12.2021 con la quale il Comune di Madignano approva l'accordo di collaborazione per l'utilizzo delle prestazioni lavorative di personale (Maggi Annica) di altro comune da sottoscrivere con il comune di Offanengo;

VISTA la deliberazione giunta del Comune di Offanengo n. 120 del 28.12.2021, di autorizzazione per la dipendente Maggi Annica, CF **MGGNNC71D60D1420**, inquadrata a tempo indeterminato e pieno presso l'Ufficio Anagrafe/ Stato Civile, categoria C5, a prestare collaborazione lavorativa in extra – time presso il Comune di Madignano per n. 6 ore settimanali per il periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022;

RICHIAMATI:

•l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

•l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";

•l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";

•l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della

disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;

DATO ATTO CHE il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente, purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il discrimen sussistente tra lo “scavalco d'eccezione” ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato “scavalco condiviso” ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;

CONSIDERATO CHE l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario e quindi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non potrà in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali;

CONSIDERATO che con deliberazione giuntalesca di Offanengo n. 120 del 28.12.2021, la Sig.ra MAGGI Annica, è autorizzata a svolgere attività lavorativa aggiuntiva in Madignano per 6 ore settimanali;

RITENUTO di assumere impegno di spesa per le 6 ore settimanali da svolgere nel periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022 come segue:

- paga oraria € 12,7229 x 6h x 17 settimane = €. 1.297,74 (compreso indennità di comparto)
- rateo 13esima mensilità € 104,73
- oneri previdenziali/imposte: CPDEL a carico dell'Ente € 1.402,47 x 23,8% = €. 333,79 + INAIL (circa) €. 1.402,47 x 3,58% = €. 50,21. Totale €. 384,00.
- oneri IRAP a carico dell'Ente €. 119,21.

VISTE e richiamate le seguenti normative:

- artt. 97 ,107, 108 del TUEL n. 267/2000;
- art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e smi;
- art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

DATO atto che il Comune di MADIGNANO ha approvato:

•con deliberazione C.C. n. 09 del 27.03.2021, l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023;

•con deliberazione C.C. n. 10 del 27.03.2021, il BILANCIO di Previsione esercizi 2021/2023;

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Autonomie Locali";

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO atto che, ai sensi dell'art.151 – comma 4 – e dell'art. 147-bis – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, sussiste la regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di incaricare, ora per allora, la Sig.ra Maggi Annica, dipendente del comune di Offanengo, inquadrata nella categoria C posizione economica C5, autorizzata dall'Ente di appartenenza, a prestare attività lavorativa, in questo Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, per 6 ore settimanali, dal 01.01.2022 fino al 30.04.2022, sostenendo la spesa di €. 1.905,68 comprensivi di oneri riflessi e IRAP;

2. di dare atto che il dipendente a scavalco verrà retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria, prevista per la categoria di inquadramento e quindi secondo la tariffa oraria, prevista per la categoria C5, calcolata secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, lettera d), e comma 3, del CCNL 9 maggio 2006, prendendo a base la retribuzione corrisposta dall'Ente di appartenenza, categoria C, posizione economica C5, oltre ad oneri riflessi a carico del comune, secondo gli importi dei nuovi stipendi tabellari determinati dal CCNL del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018, importi vigenti dal 01/04/2018, di cui alla tabella C allegata al contratto che qui si intende richiamata;

3. di impegnare per la retribuzione secondo la tariffa oraria, prevista per la categoria di inquadramento, la somma complessiva presunta di € 1.905,68 così suddivisa:

• € 1.402,47 da imputare all'intervento 101201/1 Missione 1 Programma 2 e all'intervento 101801/4 Missione 1 Programma 10 del redigendo Bilancio 2022;

• € 384,00 da imputare all'intervento 101201/3 Missione 1 Programma 2 "oneri riflessi" e all'intervento 101801/3 Missione 1 Programma 10 del redigendo Bilancio 2022;

• € 119,21 da imputare all'intervento 101207/1 Missione 1 Programma 2 "Oneri IRAP a carico dell'Ente" e all'intervento 101807/2 Missione 1 Programma 10 del redigendo Bilancio 2022;

4. Di dare atto che la spesa è esigibile per l'anno finanziario di competenza;

5. Di comunicare la presente all'ufficio ragioneria e all'ufficio personale-stipendi, per quanto di competenza;

6. Di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis -comma1- del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento presenta regolarità tecnica e contabile, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché la necessaria copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, pertanto, dalla seguente data, diviene esecutivo;

7. Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune nell'apposita sezione, come disposto dal D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *dott.ssa Luisa GORINI*

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA:

VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Madignano, li 29-12-2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Luisa GORINI

PUBBLICAZIONE:

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il **12-01-2022** e per 15 giorni consecutivi.

Madignano, **12-01-2022**

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Luisa GORINI

Copia conforme all'originale.

Madignano, li **12-01-2022**

Il Segretario Comunale
dott.ssa Luisa GORINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993